



COMUNE di CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO

P.zza Principe di Napoli n. 5 – 74011

Cod. Fisc.: 80012250736

IV AREA
Servizio Urbanistica

Li, 02/3/2015

COMUNE DI CASTELLANETA
UFFICIO PROTOCOLLO

Ordinanza n° 20 del 02/3/2015

02 MAR. 2015

Prot. N. h7h0

OGGETTO: Demolizione con ripristino dello stato dei luoghi delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire in Via Mare Spumeggiante n. 45 in Castellaneta Marina.

IL DIRIGENTE IV AREA

Vista la propria ordinanza n. 69 del 09/7/2012, con cui è stata ingiunta la rimozione delle opere abusivamente realizzate in Via Mare Spumeggiante n. 45 in Castellaneta Marina, ed il ripristino dello stato dei luoghi originario;

vista la domanda di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 28 del 23/12/2003 presentata in data 18/12/2012 prot. n. 28948 dal Sig. Continisio Giuseppe, nato ad Altamura il 19/01/1950 ed ivi residente in Via Treviso n. 90, per aver realizzato senza titolo edilizio abilitativo le seguenti opere edilizie abusive: *“pavimentazione esterna, realizzazione di un gazebo in legno e cambio di destinazione d'uso di una piccola centrale termica in bagno”*, con allegati elaborati grafici e relazione tecnica a firma del progettista, Geom. Gennaro Vitacca, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Taranto al n. 1814;

vista la comunicazione del 26/4/13 a firma del progettista, acquisita al protocollo generale del Comune in data 06/5/13 al n. 10160, con cui specifica che, la domanda di permesso di costruire in sanatoria di cui innanzi, deve essere intesa ai sensi **“dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/01”**, e non come erroneamente citato nella predetta pratica ai sensi “dell'art. 37 L.R. 28/03”;

viste le comunicazioni del locale Comando di polizia Municipale del 03/7/13 prot. n. 15525 e del 07/01/14 prot. n. 163, di inottemperanza all'ordinanza n. 69 del 09/7/2012 da parte del predetto Sig. Continisio Giuseppe;

visto il parere contrario alla richiesta di permessi di costruire in sanatoria, espresso dal Capo Servizio Urbanistica in data 14/01/2015, comunicato al predetto Sig. Continisio Giuseppe con nota del 16/01/2015 prot. n. 893, con avviso di ricezione da parte dello stesso in data 28/01/2015;

considerato che il parere contrario è stato espresso sulla scorta della mancata presentazione dei necessari nulla-osta, sia idrogeologico che pSIC e ZPS, nonostante che lo stesso istante abbia presentato istanza agli Enti interessati;

rilevato che alla comunicazione di parere contrario, non sono pervenute osservazioni né memorie, così come previsto dall'art. 10/bis della legge n. 241/90;

accertato che l'immobile oggetto dei lavori abusivi insiste su area sottoposta a vincolo idrogeologico e zona S.I.C. e Z.P.S.;

considerato che si rende necessario ed urgente emettere immediato provvedimento finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi;

visto il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001,

visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267,

ORDINA

al Sig. Continisio Giuseppe, nato ad Altamura il 19/01/1950 ed ivi residente in Via Treviso n. 90, in qualità di responsabile dell'abuso edilizio eseguito presso l'immobile sito in Castellaneta Marina in Via Mare Spumeggiante n. 47, di provvedere alla demolizione con ripristino dello stato dei luoghi delle opere realizzate abusivamente e consistenti in *"pavimentazione esterna, realizzazione di un gazebo in legno e cambio di destinazione d'uso di una piccola centrale termica in bagno"*, entro e non oltre novanta giorni a far data dalla notifica della presente, con avvertimento, che, in mancanza dell'ottemperanza alla demolizione con ripristino dello stato dei luoghi, si procederà ai sensi dell'art. 31 comma 3 del T.U. dell'Edilizia n. 380/01.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato dell'osservanza della presente ordinanza, che in copia viene inviata alla Procura della Repubblica di Taranto ed al Sig. Presidente della Giunta Regionale di Bari, mentre il Messo Notificatore è incaricato per la notifica.

Ai sensi della legge n° 241/90, il responsabile del procedimento è il Geom. Donato Panaro.

Avverso tale provvedimento, la S.V. potrà inoltrare ricorso al T.A.R. competente per territorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, 1° comma, della legge 6/12/1971 n° 1034.



IL DIRIGENTE IV AREA
(Arch. Aldo Caforio)